

Statuto della Corte penale internazionale, 1998

Adottato dalla Conferenza dei plenipotenziari il 17 luglio 1998. Entrata in vigore internazionale: 1° luglio 2002.

Preambolo

Gli Stati Parti del presente Statuto, Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto, *Memori* che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità, *Riconoscendo* che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo, *Affermando* che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale,

Determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini, contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini,

Rammentando che è dovere di ogni Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali,

Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o comunque in contrasto con gli scopi delle Nazioni Unite,

Sottolineando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato concernente gli affari interni di un altro Stato,

Determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite, competente a giudicare sui crimini più gravi che costituiscono motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo insieme,

Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali,

Risoluti a garantire duraturo rispetto per l'attuazione della giustizia internazionale,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I. Istituzione della Corte

Articolo 1. La Corte

È istituita una Corte penale internazionale ("la Corte") quale istituzione permanente che esercita la propria giurisdizione sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, come definiti nel presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. La giurisdizione ed il funzionamento della Corte sono regolati dalle norme del presente Statuto .

Articolo 2. Rapporti della Corte con le Nazioni Unite

La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Stati Parti al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.

Articolo 3. Sede della Corte

1. La sede della Corte è all'Aia, nei Paesi-Bassi ("Stato ospitante").

2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sarà in seguito approvato dall'Assemblea degli Stati Parti, successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.

3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte può riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.

Articolo 4. Status giuridico e poteri della Corte

1. La Corte possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.

2. La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri, quali previsti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e, mediante un accordo speciale, sul territorio di ogni altro Stato.

Capitolo II. Giurisdizione, procedibilità e normativa applicabile

Articolo 5. Crimini rientranti nella giurisdizione della Corte

1. La giurisdizione della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo insieme. La Corte ha giurisdizione, in forza del presente Statuto, sui seguenti crimini:

- a) crimine di genocidio;
- b) crimini contro l'umanità;
- c) crimini di guerra;
- d) crimine di aggressione.

2. La Corte eserciterà la propria giurisdizione sul crimine di aggressione successivamente all'adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, di una disposizione che definisca tale crimine e stabilisca le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare la giurisdizione su di esso. Tale norma dovrà essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 6. Crimine di genocidio

Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio si intende uno dei seguenti atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:

- a) uccidere membri del gruppo;
- b) cagionare gravi danni all'integrità fisica o psichica di membri del gruppo;
- c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
- d) imporre e misure volte ad impedire le nascite all'interno del gruppo;
- e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo in un gruppo diverso.

Articolo 7. Crimini contro l'umanità

1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati commesso nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile con la consapevolezza dell'attacco :

- a) omicidio;
- b) sterminio;
- c) riduzione in schiavitù;
- d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
- e) prigionia o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
- f) tortura;
- g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o qualunque altra forma di violenza sessuale di analoga gravità;

h) persecuzione contro un gruppo o una collettività identificabile, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come inammissibili dal diritto internazionale, in relazione ad atti richiamati dal presente paragrafo o a qualunque crimine rientrante nella giurisdizione della Corte;

i) sparizione forzata di persone;

j) *apartheid*;

k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a causare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.

2. Agli effetti del paragrafo 1:

a) per "attacco diretto contro una popolazione civile" si intende una condotta che implichi la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro qualsiasi popolazione civile, in attuazione o a seguito del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione diretta a realizzare tale attacco;

b) per "sterminio" si intende il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, come, tra l'altro, impedire l'accesso al cibo ed alle medicine;

c) per "riduzione in schiavitù" si intende l'esercizio su una persona di alcuni o di tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà, inclusa la tratta di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;

d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" si intende lo spostamento di persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dall'area nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano;

e) per "tortura" si intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime o che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;

f) per "gravidanza forzata" si intende il confinamento illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;

g) per "persecuzione" si intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;

h) per "*apartheid*" si intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nel paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali e commessi al fine di perpetuare tale regime;

i) per "sparizione forzata di persone" si intende l'arresto, la detenzione o il sequestro di persone da parte o con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza di uno Stato o di una organizzazione politica che in seguito rifiuti di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sui loro spostamenti, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.

3. Agli effetti del presente Statuto, il termine "genere" si riferisce ai due sessi, maschile e femminile, all'interno del contesto sociale. Il termine "genere" non ha alcun altro significato al di fuori di quello menzionato.

Articolo 8. Crimini di guerra

1. La Corte ha giurisdizione nei confronti dei crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di una politica, o della commissione su vasta scala di tali crimini.

2. Agli effetti dello Statuto, per "crimini di guerra" si intendono:

- a) infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
- i) omicidio volontario;
 - ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
 - iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;
 - iv) vasta distruzione e appropriazione di beni non giustificata da necessità militari e compiuta illegalmente ed arbitrariamente;
 - v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
 - vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
 - vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
 - viii) presa di ostaggi.
- b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:
- i) dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendono direttamente parte alle ostilità;
 - ii) dirigere deliberatamente attacchi contro beni civili, cioè beni che non siano obiettivi militari;
 - iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili o a beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti, armati;
 - iv) lanciare deliberatamente un attacco nella consapevolezza che avrà come conseguenza incidentale la perdita di vite umane tra la popolazione civile o lesioni a civili o danni a proprietà civili, ovvero danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto al complessivo concreto e diretto vantaggio militare previsto;
 - v) attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;
 - vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
 - vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo morti o feriti gravi;
 - viii) trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati, o deportazione o trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o al di fuori di tale territorio;
 - ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, contro monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali luoghi non siano utilizzati per fini militari;
 - x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, e che cagionano la morte di tali persone o ne mettano gravemente in pericolo la salute;
 - xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
 - xii) dichiarare che non sarà dato quartiere;
 - xiii) distruggere o impadronirsi di beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
 - xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio i diritti e le azioni dei cittadini della nazione nemica;
 - xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;

- xvi) saccheggiare città o località, anche se prese d'assalto;
 - xvii) utilizzare veleni o armi velenose ;
 - xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili, e tutti i liquidi, materiali o dispositivi analoghi ;
 - xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o perforato ad intaglio;
 - xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento che per loro natura causano mali superflui o sofferenze inutili o che per loro caratteristiche intrinseche colpiscono in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, a condizione che tali armi, proiettili e materiali siano oggetto di un divieto generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al presente Statuto, annesso a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123;
 - xxi) violare la dignità della persona, in particolare con trattamenti umilianti e degradanti;
 - xxii) commettere stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata come descritta dall'art. 7.2 f), sterilizzazione forzata o commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca anche infrazione grave alle Convenzioni di Ginevra;
 - xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, aree o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari ;
 - xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, unità di assistenza, mezzi di trasporto sanitari e personale sanitario che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra;
 - xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili, privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi come previsto dalle Convenzioni di Ginevra;
 - xxvi) arruolare o utilizzare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.
- c) Nel caso di un conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che hanno depresso le armi e le persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:
- i) atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
 - ii) violazione della dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;
 - iii) presa di ostaggi;
 - iv) emettere condanne ed eseguirle senza un previo giudizio svolto avanti un tribunale regolarmente costituito, che offra tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili;
 - d) il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale; non si applica quindi a situazioni di disordini e di tensioni interne quali sommosse, atti di violenza sporadici o isolati o altri atti di natura analoga.
 - e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:
- i) dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
 - ii) dirigere deliberatamente attacchi contro edifici, materiali, unità e mezzi di trasporto sanitari e contro personale che usi, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra;
 - iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in

conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed ai beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati;

iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, contro monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché non siano utilizzati per fini militari;

v) saccheggiare città o località, anche se prese d'assalto;

vi) commettere stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata come descritta dall'art. 7.2 f), sterilizzazione forzata o commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca anche violazione grave dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra;

vii) arruolare o utilizzare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o farli partecipare attivamente alle ostilità;

viii) disporre il trasferimento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, a meno che non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;

ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;

x) dichiarare che non sarà dato quartiere;

xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentistici, od ospedalieri delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, e che causano la morte o mettano gravemente in pericolo la salute di tale persona o persone;

xii) distruggere o impadronirsi di beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.

f) Il paragrafo 2 e) si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici od altri di natura simile. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un conflitto armato prolungato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o fra tali gruppi.

3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2 c) e d) può incidere sulla responsabilità spettante ai governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi.

Articolo 9. Elementi costitutivi dei crimini

1. Gli Elementi costitutivi dei crimini, di ausilio per la Corte nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6, 7 ed 8 del presente Statuto, sono adottati dalla Assemblea degli Stati Parti a maggioranza di due terzi dei membri.

2. Emendamenti agli Elementi costitutivi dei crimini possono essere proposte da:

a) uno Stato Parte;

b) i giudici, con decisione a maggioranza assoluta;

c) il Procuratore.

Gli emendamenti sono approvati dall'Assemblea degli Stati Parti a maggioranza di due terzi dei membri.

3. Gli Elementi costitutivi dei crimini e gli emendamenti relativi devono essere conformi al presente Statuto.

Articolo 10.

Nessuna disposizione del presente Capitolo può essere interpretata nel senso di limitare o pregiudicare in qualsiasi modo, per effetti diversi da quelli del presente Statuto, le norme del diritto internazionale esistenti o in formazione.

Articolo 11. Competenza *ratione temporis*

1. La Corte ha competenza solo sui crimini di sua competenza, commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto .

2. Quando uno Stato diviene Parte al presente Statuto successivamente alla sua l'entrata in vigore, la Corte può esercitare la propria giurisdizione solo sui crimini commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto nei confronti di tale Stato, a meno che lo Stato stesso abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3.

Articolo 12. Precondizioni per l'esercizio della giurisdizione

1. Lo Stato che diviene Parte del presente Statuto accetta con tale atto la giurisdizione della Corte sui crimini di cui all'art. 5.

2. Nel caso previsto all'art. 13, lettere a) o c) la Corte può esercitare la propria giurisdizione se uno o più dei seguenti Stati sono Parti del presente Statuto o hanno accettato la competenza della Corte ai sensi del paragrafo 3:

a) lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'azione o l'omissione in questione o, se il crimine è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione di tale nave o aeromobile;

b) lo Stato del quale la persona accusata del crimine ha la cittadinanza.

3. Se è richiesta, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l'accettazione di uno Stato non Parte del presente Statuto, tale Stato può, con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare l'esercizio della giurisdizione della Corte sul crimine in questione. Lo Stato consenziente coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità con il Capitolo IX.

Articolo 13. Esercizio della giurisdizione

La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini di cui all'art. 5, secondo le disposizioni del presente Statuto, se:

a) una situazione nella quale appaiono essere stati commessi uno o più di tali crimini è sottoposta [*referred, référé*] al Procuratore da uno Stato Parte, in conformità con l'art. 14;

b) una situazione nella quale appaiono essere stati commessi uno o più dei suddetti crimini è sottoposta [*referred, référé*] al Procuratore dal Consiglio di Sicurezza, operante in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; oppure

c) il Procuratore ha aperto un'indagine su uno o più di tali crimini, in forza dell'art. 15.

Articolo 14. Sotoposizione di una situazione ad opera di uno Stato Parte

1. Uno Stato Parte può sottoporre al Procuratore una situazione nella quale uno o più crimini di competenza della Corte appaiono essere stati commessi richiedendo al Procuratore di effettuare indagini su questa situazione al fine di determinare se una o più persone particolari debbano essere accusate di tali crimini.

2. Lo Stato che sottopone il caso, indica per quanto possibile, le circostanze rilevanti e presenta la documentazione di supporto di cui dispone.

Articolo 15. Il Procuratore

1. Il Procuratore può iniziare le indagini di propria iniziativa sulla base di informazioni ricevute relative ai crimini su cui la Corte ha giurisdizione.

2. Il Procuratore valuta la serietà delle informazioni ricevute. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e non-governative o alle altre fonti affidabili che gli appaiono appropriate, e può ricevere testimonianze scritte o orali presso la sede della Corte.

3. Se il Procuratore conclude che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini, presenta alla Camera Preliminare una richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad ogni elemento di supporto raccolto. Le vittime possono essere rappresentate di fronte alla Camera Preliminare, in conformità al Regolamento di Procedura e di Prova.

4. Se la Camera Preliminare, dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi giustificativi che l'accompagnano, ritiene che l'avvio delle indagini è giustificato e che il caso appare rientrare nella

giurisdizione della Corte, essa dà la sua autorizzazione, senza pregiudizio per le successive decisioni della Corte in materia di giurisdizione e di ammissibilità.

5. Il rifiuto da parte della Camera Preliminare di autorizzare l'avvio dell'indagine non preclude al Procuratore la possibilità di presentare una successiva richiesta, fondata su fatti o elementi di prova nuovi riferiti alla stessa situazione.

6. Se, dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e 2, il Procuratore conclude che le informazioni fornite non giustificano l'inizio delle indagini, ne informa coloro che le hanno fornite. Ciò non preclude al Procuratore la possibilità di prendere in esame, alla luce di fatti o elementi di prova nuovi, ulteriori informazioni a lui eventualmente sottoposte relative alla stessa situazione.

Articolo 16. Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale

Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità.

Articolo 17. Questioni di ammissibilità

1. Con riferimento al comma 10 del Preambolo e all'art. 1 del presente Statuto, la Corte dichiara improcedibile il caso se :

- a) sullo stesso caso sono in corso indagini o procedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato non abbia la volontà o sia nell'incapacità di svolgere veramente [*genuinely, véritablement*] le indagini o l'azione penale;
- b) il caso è stato oggetto di indagini condotte da parte di uno Stato che ha su di esso giurisdizione e tale Stato ha deciso di non procedere nei confronti della persona interessata, a meno che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell'incapacità dello Stato di procedere veramente [*genuinely, véritablement*];
- c) la persona interessata è già stata giudicata per la condotta oggetto della denuncia e non può essere giudicata dalla Corte a norma dell'art. 20.3;
- d) il caso non è sufficientemente grave da giustificare un'ulteriore azione da parte della Corte.

2. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie il difetto di volontà dello Stato, la Corte valuta se, avuto riguardo ai principi del giusto processo riconosciuti dal diritto internazionale, sussistono una o più delle seguenti circostanze, secondo i casi:

- a) il procedimento è o è stato intrapreso, ovvero la decisione dello Stato è stata adottata, nell'intento di proteggere la persona interessata dalla responsabilità penale per i crimini rientranti nella giurisdizione della Corte indicati nell'art. 5;
- b) vi è stato un ingiustificato ritardo nella procedura che, date le circostanze, è incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia;
- c) il procedimento non è o non è stato condotto in modo indipendente o imparziale, ed è stato o è condotto in modo tale da essere, date le circostanze, incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.

3. Al fine di determinare l'incapacità, in un caso particolare, dello Stato, la Corte valuta se, a causa di un totale o sostanziale collasso del suo apparato giudiziario interno, ovvero della indisponibilità dello stesso, lo Stato non sia in grado di ottenere la presenza dell'imputato o di procurare le prove e testimonianze necessarie, ovvero non sia in qualunque altro modo in grado di condurre il procedimento instaurato.

Articolo 18. Decisione preliminare in ordine alla procedibilità

1. Quando alla Corte è stata sottoposta una situazione ai sensi dell'art. 13, lettera a) ed il Procuratore ha determinato che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini, ovvero quanto il Procuratore inizia le indagini sulla base degli articoli 13 lettera c) e 15, lo stesso Procuratore ne dà notifica a tutti gli Stati Parti ed a quegli Stati che, in considerazione delle

informazioni disponibili, eserciterebbero ordinariamente la giurisdizione sui crimini in questione. Il Procuratore può informare tali Stati in via riservata e, se lo ritiene necessario per la protezione delle persone, per prevenire la distruzione delle prove o per impedire che le persone si rendano latitanti, può limitare l'ampiezza delle informazioni fornite agli Stati.

2. Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, uno Stato può informare la Corte del fatto che sta conducendo o che ha condotto indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti nella propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono integrare i crimini indicati nell'art. 5 e che sono in rapporto con le informazioni notificate agli Stati. Su richiesta di tale Stato, il Procuratore sospende le proprie indagini in favore di quelle condotte dallo Stato, a meno che la Camera Preliminare, su istanza del Procuratore, non decida di autorizzare le indagini di quest'ultimo.

3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di quelle condotte dallo Stato può essere riesaminata dal Procuratore stesso trascorsi sei mesi dalla data della sua adozione, o in qualunque momento, qualora si sia verificato un mutamento significativo delle circostanze basato sul rifiuto o l'effettiva incapacità dello Stato di condurre le indagini.

4. Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre appello avanti la Camera d'appello contro la decisione adottata dalla Camera Preliminare, in conformità con l'art. 82.2. L'appello può essere trattato con procedura d'urgenza.

5. Quando ha sospeso le indagini come previsto al paragrafo 2, il Procuratore può richiedere che lo Stato interessato lo informi periodicamente dei progressi delle sue indagini e di ogni procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a tali richieste senza indebito ritardo.

6. Durante l'attesa di una decisione della Camera Preliminare o in qualsiasi momento quando le indagini sono sospese ai sensi del presente articolo, il Procuratore, in via eccezionale, può chiedere alla Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere gli atti di indagine necessari allo scopo di preservare le prove, qualora si presenti una opportunità irripetibile di raccogliere importanti d'elementi di prova o sussista un rilevante rischio che tali elementi di prova possano successivamente non essere disponibili.

7. Lo Stato che si è opposto ad una decisione della Camera Preliminare ai sensi del presente articolo, può eccepire l'improcedibilità del caso ai sensi dell'art. 19, sulla base di ulteriori fatti significativi o di un rilevante mutamento delle circostanze.

Articolo 20. Ne bis in idem

1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, nessuno può essere giudicato dalla Corte per atti che costituiscono crimini per i quali è stato precedentemente condannato o assolto dalla Corte stessa.

2. Nessuno può essere giudicato da una diversa giurisdizione per un crimine indicato nell'art. 5 per il quale è già stato condannato o assolto dalla Corte.

3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa giurisdizione per condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del presente Statuto, può essere giudicato dalla Corte solo se il procedimento di fronte all'altra giurisdizione:

a) mirava a sottrarre la persona interessata alle sue responsabilità penali per crimini sui quali ha giurisdizione la Corte; o

b) in ogni caso non era stato condotto in modo indipendente ed imparziale, nel rispetto delle garanzie previste dal diritto internazionale, ma era stato condotto in modo da essere incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia .

Articolo 21. Normativa applicabile

1. La Corte applica:

a) in primo luogo, il presente Statuto, gli Elementi costitutivi dei crimini ed il Regolamento di procedura e di prova ;

b) in secondo luogo, ove occorra, i trattati applicabili ed i principi e le norme di diritto internazionale, ivi compresi i principi consolidati del diritto internazionale dei conflitti armati;

c) in mancanza, i principi generali di diritto ricavati dalla Corte in base alla normativa interna dei sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli Stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purché tali principi non siano in contrasto con il presente Statuto, con il diritto internazionale e con le norme e gli standard internazionalmente riconosciuti .

2. La Corte può applicare i principi di diritto e le norme giuridiche quali risultano dall'interpretazione fornite nelle proprie precedenti decisioni.

3. L'applicazione e l'interpretazione del diritto ai sensi del presente articolo devono essere compatibili con i diritti umani internazionalmente riconosciuti e devono essere effettuate senza alcuna discriminazione fondata su ragioni quali il genere, come definito nell'art. 7.3, l'età, la razza, il colore, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o le altre opinioni, la nazionalità, l'origine etnica o sociale, le condizioni economiche, la nascita o le altre condizioni personali.

Capitolo III. Principi generali del diritto penale

Articolo 22. Nullum crimen sine lege

1. Una persona è penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine nella giurisdizione della Corte.

2. La definizione dei crimini è di stretta interpretazione e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, la definizione deve essere interpretata a favore della persona indagata, imputata o condannata.

3. Il presente articolo non impedisce che una condotta sia qualificata come crimine secondo il diritto internazionale indipendentemente dal presente Statuto.

Articolo 23. Nulla poena sine lege

Una persona condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità al presente Statuto.

Articolo 24. Irretroattività ratione personae

1. Nessuno è penalmente responsabile in forza del presente Statuto per una condotta precedente all'entrata in vigore dello Statuto.

2. Se il diritto applicabile ad un caso è modificato prima della sentenza definitiva, alla persona indagata, imputata o condannata sarà applicato il diritto più favorevole .

Articolo 25. Responsabilità penale individuale

1. La Corte ha giurisdizione sulle persone fisiche in conformità al presente Statuto.

2. Chiunque commette un reato rientrante nella giurisdizione della Corte è responsabile individualmente e può essere punito secondo il presente Statuto.

3. Secondo il presente Statuto, una persona è penalmente responsabile e può essere punita per un reato di competenza della Corte se:

a) commette tale reato individualmente o insieme ad un'altra persona o per mezzo di un'altra persona, a prescindere dal fatto se quest'ultima è o meno penalmente responsabile;

b) ordina, sollecita o induce la commissione di tale reato, nella misura in cui il reato di fatto ha luogo o è tentato;

c) allo scopo di agevolare la commissione di tale reato, aiuta, è complice o comunque favorisce la commissione o il tentativo di commissione di tale reato, ivi compresa la fornitura dei mezzi per la sua commissione;

d) contribuisce in ogni altro modo alla commissione o al tentativo di commissione del crimine da parte di un gruppo di persone che agiscono per uno scopo comune. Tale contributo deve essere intenzionale e deve, a seconda dei casi:

i) essere fornito allo scopo di facilitare l'attività criminale o il disegno criminale del gruppo, nella misura in cui tale attività o disegno comportano la commissione di un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte; oppure

ii) essere fornito conoscendo l'intenzione del gruppo di commettere il crimine;
e) trattandosi del crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altre persone a commettere genocidio;
f) tenta di commettere il reato mediante atti che per il loro carattere sostanziale costituiscono un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato a causa di circostanze indipendenti dalle sue intenzioni dell'agente. Tuttavia, la persona che desiste dal tentativo di commettere il reato o comunque ne impedisce il completo realizzarsi, non può essere punita, in forza del presente Statuto per il suo tentativo di commettere tale crimine, sempre che abbia desistito dal suo progetto criminale completamente e volontariamente.

4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale.

Articolo 26. Esclusione della giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni
La Corte non ha giurisdizione nei confronti di una persona minore di 18 anni al momento della presunta commissione del crimine.

Articolo 27. Irrilevanza della qualifica ufficiale
1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In particolare, la qualifica ufficiale di Capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante eletto o di agente di uno Stato non esenta in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale per quanto concerne il presente Statuto e non costituisce di per sé motivo di riduzione della pena.
2. Le immunità o le regole di procedura speciali eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto internazionale non impediscono alla Corte di esercitare la propria giurisdizione nei confronti di tale persona.

Articolo 28. Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici
Oltre agli altri motivi di responsabilità penale secondo il presente Statuto per crimini rientranti nella giurisdizione della Corte:
a) un comandante militare o persona che di fatto agisce come comandante militare è penalmente responsabile dei crimini di competenza della Corte commessi da forze poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorità e controllo, a seconda dei casi, quando ciò sia il risultato del mancato controllo che egli doveva adeguatamente esercitare su tali forze, quando:
i) il comandante militare o tale persona sapeva o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere che le forze stavano commettendo o stavano per commettere tali crimini; e
ii) tale comandante militare o tale persona non ha adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne o reprimerne la commissione o per sottoporre la questione alle autorità competenti a fini di un'inchiesta e dell'esercizio dell'azione penale.
b) Per quanto concerne le relazioni fra superiore gerarchico e sottoposti non descritte alla lettera a), il superiore gerarchico è penalmente responsabile per i reati rientranti nella giurisdizione della Corte commessi da subalterni posti sotto la sua effettiva autorità o controllo, qualora egli non abbia esercitato un opportuno controllo su tali subordinati nei casi in cui:
i) il superiore era a conoscenza di informazioni che indicavano chiaramente che i suoi subordinati stavano commettendo o stavano per commettere tali crimini, o deliberatamente ha trascurato di tenere conto di tali informazioni;
ii) i crimini riguardavano attività poste sotto la sua effettiva responsabilità controllo; e
iii) il superiore ha omesso di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione dei crimini o per sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini di un'inchiesta e dell'esercizio dell'azione penale.

Articolo**29.****Imprescrittibilità**

I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione.

Articolo**30.****Elemento****psicologico**

1. Salvo diversa disposizione, una persona è penalmente responsabile e può essere punita per un crimine nella giurisdizione della Corte solo se l'elemento materiale è accompagnato da intenzione e consapevolezza.

2. Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando:
a) riguardo alla condotta, la persona intenda adottare tale condotta,
b) riguardo alla conseguenza, la persona intende causare tale conseguenza o è consapevole che quest'ultima si realizzerà nel corso normale degli eventi.

3. Ai fini del presente articolo, c'è "consapevolezza" quando una persona è cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi. Espressioni quali "conoscenza", e "con cognizione di causa" vanno interpretate conformemente.

Articolo**31.****Motivi****di****esclusione****della****responsabilità****penale**

1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilità penale previsti dal presente Statuto, una persona non è penalmente responsabile se, al momento della sua condotta:

a) soffre di una malattia o deficienza mentale che preclude la sua facoltà di comprendere il carattere illecito o la natura della sua condotta, o di controllarla per renderla conforme al diritto;
b) è in uno stato d'intossicazione che le preclude la facoltà di comprendere il carattere illecito o la natura della sua condotta o di controllarla per renderla conforme al diritto, a meno che la persona non si sia volontariamente intossicata, pur sapendo, o trascurando di considerare il rischio che, come risulta dalle circostanze, in ragione della sua intossicazione, avrebbe con ogni probabilità adottato una condotta che costituisce un crimine nella giurisdizione della Corte;
c) la persona agisce in modo ragionevole per difendere se stessa, per difendere un'altra persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l'adempimento di una missione militare, contro un ricorso imminente ed illecito alla forza, proporzionalmente alla gravità del pericolo incorso da essa o dall'altra persona o dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia partecipato ad un'operazione difensiva condotta da forze armate non costituisce di per sé motivo di esclusione della responsabilità penale ai sensi del presente capoverso ;

d) il comportamento che si ritiene costitutivo di un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte è adottato sotto coercizione [*duress, contrainte*] risultante da una minaccia di morte imminente o di un danno grave, continuo o imminente all'integrità fisica propria o altrui, e la persona agisce di necessità e in modo ragionevole per allontanare tale minaccia, sempre che la stessa persona non intenda causare un danno maggiore di quello che cerca di evitare. Tale minaccia può essere:
i) esercitata da altre persone, oppure
ii) costituita da altre circostanze che vanno oltre il controllo della persona.

2. La Corte si pronuncia sull'applicabilità dei motivi di esclusione della responsabilità penale previsti nel presente Statuto rispetto al caso di cui è investita.

3. Durante il processo la Corte può tenere conto di un motivo di esclusione della responsabilità penale diverso da quelli previsti al paragrafo 1, se tale motivo discende dal diritto applicabile come previsto dall'art. 21. Le procedure di esame di tale motivo di esclusione sono previste nel Regolamento di procedura e prova.

Articolo**32.****Errore****di****fatto****o****di****diritto**

1. Un errore di fatto è motivo di esclusione della responsabilità penale solo se esclude l'elemento psicologico del reato.

2. Un errore di diritto concernente se un determinato tipo di condotta costituisca un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte, non è motivo di esclusione della responsabilità penale.

Tuttavia, un errore di diritto può essere motivo di esclusione della responsabilità penale quando fa venire meno l'elemento psicologico del reato, o in forza di quanto previsto dall'art. 33.

Articolo 33. Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge

1. Il fatto che un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile, non libera tale persona dalla responsabilità penale, a meno che:

- la persona avesse l'obbligo giuridico di obbedire agli ordini del governo o del superiore in questione;
- la persona non sapesse che l'ordine era illegittimo; e
- l'ordine non fosse manifestamente illegittimo.

2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l'umanità sono manifestamente illegittimi.

Capitolo IV. Composizione ed amministrazione della Corte

Articolo 34. Organi della Corte

Gli organi della Corte sono i seguenti:

- Presidenza;
- Sezione d'appello, Sezione di primo grado e Sezione preliminare;
- Ufficio del Procuratore;
- Cancelleria.

Articolo 35. Ufficio di giudice

1. Tutti i giudici sono eletti come membri a tempo pieno della Corte e prestano servizio su tale base dall'inizio del loro mandato.

2. I giudici che compongono la Presidenza esercitano le loro funzioni a tempo pieno dal momento in cui sono eletti.

3. La Presidenza può, in funzione del carico di lavoro della Corte ed in consultazione con gli altri giudici, decidere periodicamente in che misura questi ultimi sono tenuti prestare servizio a tempo pieno. Le decisioni adottate a tale riguardo non pregiudicano le disposizioni dell'art. 40.

4. Le intese finanziarie concernenti i giudici che non sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno sono prese secondo l'art. 49.

Articolo 40. Indipendenza dei giudici

1. I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza.

2. I giudici non esercitano alcuna attività che possa interferire con le loro funzioni giudiziarie o far dubitare della loro indipendenza.

3. I giudici tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno presso la sede della Corte non devono esercitare alcuna altra attività di carattere professionale.

4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2 e 3 è decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Quando una questione concerne un giudice, tale giudice non parteciperà all'adozione della decisione.

Articolo 51. Regolamento di procedura e prova

1. Il Regolamento di procedura e prova entra in vigore al momento della sua adozione da parte dell'Assemblea di Stati Parti a maggioranza di due terzi dei suoi membri.

2. Possono essere proposti emendamenti al Regolamento di procedura e prova da parte di:

- ogni Stato Parte,
- i giudici, a maggioranza assoluta,
- il Procuratore.

Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Parti.

3. Dopo l'adozione del Regolamento di procedura e prova, nei casi di emergenza in cui una determinata situazione sottoposta alla Corte non è prevista da detto Regolamento, i giudici possono, a maggioranza di due terzi, stabilire regole provvisorie che si applicheranno fino a quando l'Assemblea degli Stati Parti nella sua riunione ordinaria o straordinaria successiva non le adotti, modifichi o respinga.

4. Il Regolamento di procedura e prova, le relative modifiche e le regole provvisorie sono conformi alle norme del presente Statuto. Gli emendamenti al Regolamento di procedura e prova, nonché le regole provvisorie non si applicano retroattivamente a scapito della persona indagata, processata o condannata.

5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il regolamento di procedura e di prova, prevale lo Statuto.

Capitolo V. Indagine ed esercizio dell'azione penale

Articolo 53. Apertura di un'indagine

1. Il Procuratore, dopo aver valutato le informazioni a sua conoscenza, apre un'inchiesta a meno che non decida che mancano basi ragionevoli per un'azione giudiziaria in forza del presente Statuto. Per decidere di aprire un'inchiesta, il Procuratore esamina:

a) se le informazioni in suo possesso lasciano supporre che un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte è stato commesso o si sta commettendo;

b) se il caso è o sarebbe procedibile secondo l'art. 17;

c) se, in considerazione della gravità del reato e degli interessi delle vittime, vi sono motivi gravi di ritenere che un'inchiesta non favorirebbe gli interessi della giustizia.

Se determina che non vi sono motivi gravi per un'azione giudiziaria e che la sua determinazione è unicamente fondata sul capoverso c), il Procuratore ne informa la Camera preliminare.

2. Se, successivamente all'indagine, il Procuratore conclude che non vi sono motivi sufficienti per intentare un'azione giudiziaria, in quanto:

a) manca una sufficiente base fattuale o giuridica per chiedere un mandato o una citazione a comparire in base all'art. 58;

b) il caso è inammissibile in forza dell'art. 17; oppure

c) l'avvio di un'azione giudiziaria non sarebbe nell'interesse della giustizia, in considerazione di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la gravità del reato, gli interessi delle vittime, l'età o l'infermità del presunto autore ed il suo ruolo nel crimine ipotizzato;

il Procuratore informa della sua conclusione e delle ragioni che l'hanno motivata la Camera preliminare e lo Stato che compiuto la segnalazione ai sensi dell'art. 14, oppure il Consiglio di Sicurezza nell'ipotesi di cui all'art. 13 b).

3.

a) Su richiesta dello Stato che ha compiuto la segnalazione a norma dell'art. 14 o del Consiglio di Sicurezza nell'ipotesi di cui all'art. 13 b), la Camera preliminare può riesaminare la decisione di non procedere adottata dal Procuratore in forza dei paragrafi 1 o 2, e chiedere al Procuratore di reconsiderarla.

b) Inoltre la Camera preliminare può, di sua iniziativa, riesaminare la decisione del Procuratore di non procedere qualora tale decisione sia esclusivamente fondata sulle considerazioni di cui ai paragrafi 1 lett. c) e 2 lett. c). In tal caso, la decisione del Procuratore ha effetto solo se convalidata dalla Camera di primo grado.

4. Il Procuratore può in ogni momento reconsiderare la sua decisione di aprire o meno un'indagine o un'incriminazione, sulla base di nuovi fatti o informazioni.

Capitolo VI. Il processo

Articolo 62. Luogo del processo
Se non diversamente stabilito, il luogo del processo è la sede della Corte.

Articolo 63. Processo in presenza dell'imputato
1. L'imputato è presente durante il processo.
2. Qualora l'imputato, presente dinanzi alla Corte, disturbi in modo persistente lo svolgimento del processo, la Camera di primo grado può ordinare che sia espulso dall'aula dell'udienza e disporre che segua il processo e fornisca istruzioni al suo legale dall'esterno dell'aula, se del caso usando mezzi tecnologici di comunicazione. Tali provvedimenti verranno adottati solo in circostanze eccezionali, dopo che altre alternative ragionevoli si saranno dimostrate inadeguate, e solo per la durata strettamente necessaria.

Articolo 66. Presunzione d'innocenza
1. Chiunque è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia dimostrata dinanzi alla Corte, in conformità con la legge applicabile.
2. L'onere di provare la colpevolezza dell'imputato spetta al Procuratore.
3. Per condannare l'imputato, la Corte deve accertarne la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.

Articolo 67. Diritti dell'imputato
1. Nell'accertamento delle accuse, l'imputato ha diritto ad una udienza pubblica condotta in modo equo e imparziale, tenendo conto delle disposizioni del presente Statuto, con le seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza:
a) essere informato prontamente e dettagliatamente dei motivi e del contenuto delle accuse, in una lingua che l'imputato comprenda e parli correntemente;
b) avere il tempo e le facilitazioni adeguate per preparare la propria difesa e per comunicare liberamente e riservatamente con l'avvocato di sua scelta;
c) essere giudicato senza indebito ritardo;
d) fermo restando l'art. 63.2, essere presente al processo, condurre la difesa di persona o attraverso un legale di fiducia, essere informato, nel caso in cui non disponga di un difensore, del suo diritto di averne uno e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo richieda, farsi assegnare d'ufficio un difensore dalla Corte, senza oneri economici se non ha i mezzi per remunerarlo ;
e) esaminare, o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la presenza e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico. L'imputato ha inoltre diritto di far valere mezzi di difesa e di presentare altri mezzi di prova ammissibili ai sensi del presente Statuto;
f) avere gratuitamente l'assistenza di un interprete qualificato e delle traduzioni necessarie per garantire condizioni di equità, nel caso in cui non sia in grado di comprendere perfettamente o di parlare la lingua utilizzata in una delle udienze della Corte o in un documento presentato alla Corte;
g) non essere obbligato a testimoniare contro se stesso o a confessare la propria colpevolezza, e rimanere in silenzio, senza che il silenzio venga valutato nel determinare la sua colpa o innocenza;
h) senza dover prestare giuramento, fare una dichiarazione scritta o orale in propria difesa;
i) non subire l'imposizione dell'inversione dell'onere della prova o dell'onere della confutazione della prova.
2. In aggiunta ad ogni altra comunicazione prevista dal presente Statuto, il Procuratore, non appena possibile, porta a conoscenza della difesa gli elementi di prova in suo possesso o a sua disposizione, che egli ritiene dimostrino o tendano a dimostrare l'innocenza dell'imputato, o ad attenuare la sua colpa, o che siano tali da influire sulla credibilità delle prove a carico. In caso di dubbio sull'applicazione del presente paragrafo, decide la Corte.

Articolo 68. Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione al processo
1. La Corte adotta provvedimenti atti a proteggere la sicurezza, il benessere fisico e psicologico, la

dignità e la riservatezza delle vittime e dei testimoni. Nel fare ciò, la Corte terrà conto di tutti i fattori rilevanti compresi l'età, il genere come definito all'art. 7.3, lo stato di salute e la natura del crimine, in particolare, ma non esclusivamente, quando il reato comporta violenza sessuale o di genere ai sensi dell'art. 7.3, o violenza contro i bambini. Il Procuratore adotterà tali provvedimenti in particolare durante l'indagine e nel corso dell'azione penale. Detti provvedimenti non pregiudicheranno, né saranno in contrasto con i diritti della difesa e le esigenze di un processo equo e imparziale.

2. Come eccezione al principio della pubblicità dei dibattimenti di cui all'art. 67, le Camere della Corte, per proteggere le vittime ed i testimoni o un imputato, possono svolgere una parte qualsiasi del procedimento a porte chiuse ovvero consentire che le deposizioni siano rese mediante strumenti elettronici o con altri mezzi speciali. In particolare, tali misure saranno applicate nel caso di vittime di violenza sessuale o di bambini che sono vittime o testimoni, tranne nei casi in cui la Corte decida diversamente, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare delle opinioni della vittima o del testimone.

3. Nel caso in cui siano coinvolti gli interessi personali delle vittime, la Corte consente che siano manifestate ed esaminate le loro opinioni, e preoccupazioni, nelle fasi del procedimento che la Corte consideri appropriate e con modalità tali da non pregiudicare né contrastare i diritti dell'imputato ed un processo equo e imparziale. Tali opinioni e preoccupazioni possono essere presentate dai rappresentanti legali delle vittime, quando la Corte lo ritenga opportuno, in base al Regolamento di procedura e prova.

4. La Divisione per le vittime ed i testimoni può consigliare il Procuratore e la Corte su opportuni provvedimenti di protezione, di sicurezza, difesa legale e assistenza, come previsto all'art. 43.6.

5. Nel caso in cui la divulgazione di elementi di prova e di informazioni ai sensi del presente Statuto possa mettere gravemente in pericolo la sicurezza di un testimone o di componenti della sua famiglia, il Procuratore, nel corso di qualsiasi procedura intrapresa prima dell'inizio del processo, può astenersi dal rendere note tali prove e informazioni, fornendone una sintesi. Tali provvedimenti saranno attuati in modo da non pregiudicare né contrastare i diritti dell'imputato e le esigenze di un processo equo e imparziale.

6. Gli Stati possono chiedere l'adozione delle misure di protezione necessarie per i loro funzionari o agenti e per la protezione di informazioni riservate o sensibili.

Articolo 75. Riparazioni a favore delle vittime

1. La Corte stabilisce i principi applicabili a forme di riparazione, quali la restituzione, l'indennizzo o la riabilitazione, a favore delle vittime o dei loro aventi diritto. Su tale base la Corte può, su istanza di parte o, in circostanze eccezionali, di sua iniziativa, determinare nella sua decisione l'entità e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano la sua decisione.

2. La Corte può emanare direttamente nei confronti di una persona condannata un'ordinanza che indica la riparazione dovuta alle vittime o ai loro aventi diritto e che può prendere la forma, tra l'altro, di . Tale riparazione può avere forma di restituzione, indennizzo o riabilitazione. Se del caso, la Corte può ordinare che l'indennizzo concesso a titolo di riparazione sia versato tramite il Fondo di garanzia di cui all'art. 79.

3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la Corte può sollecitare e tenere conto delle osservazioni avanzate, direttamente o tramite i loro aventi diritto, dalla persona condannata, dalle vittime, dalle altre persone interessate o dagli Stati interessati.

4. Nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dal presente articolo, la Corte, dopo che una persona è stata condannata per un reato che rientra nella sua giurisdizione, può stabilire se, per dare effetto ad un'ordinanza adottata ai sensi del presente articolo, sia necessario ricorrere ai provvedimenti di cui all'art. 93.1.

5. Gli Stati Parti fanno applicare le decisioni ai sensi del presente articolo come se le disposizioni dell'articolo 109 fossero applicabili al presente articolo.
6. Nulla nel presente articolo sarà interpretato come lesivo dei diritti che la legislazione nazionale o internazionale riconoscono alle vittime.

Articolo 76. Condanne

1. In caso di verdetto di condanna, la Camera di primo grado stabilisce la pena da applicare in considerazione delle conclusioni e delle prove rilevanti presentate al processo.
2. Fatti salvi i casi in cui si applica l'art. 65, e prima della fine del processo, la Camera di primo grado può - d'ufficio e, in caso di richiesta del Procuratore o dell'imputato, deve - tenere un'ulteriore udienza per prendere conoscenza di ogni nuova conclusione e di ogni nuovo elemento di prova rilevante ai fini della definizione della pena, in conformità con il Regolamento di procedura e prova.
3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, la Camera di primo grado ascolta le osservazioni previste all'art. 75 nel corso dell'udienza supplementare di cui al paragrafo 2 e, ove necessario, nel corso di una nuova udienza.
4. La sentenza è pronunciata in udienza pubblica e, ove possibile, in presenza dell'imputato.

Capitolo VII. Pene

Articolo 77. Pene applicabili

1. Fatto salvo l'art. 110, la Corte può pronunciare contro una persona condannata per uno dei crimini di cui all'art. 5 del presente Statuto, una delle seguenti pene:
 - a) reclusione per un periodo di tempo determinato, non superiore nel massimo a 30 anni;
 - b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione personale del condannato.
2. Alla pena della reclusione la Corte può aggiungere:
 - a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dal Regolamento di procedura e prova;
 - b) la confisca di profitti, beni e patrimonio ricavati direttamente o indirettamente dal crimine, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.

Articolo 78. Determinazione della pena

1. Nel determinare la pena, la Corte tiene conto, secondo il Regolamento di procedura e prova, di fattori quali la gravità del reato e la situazione personale del condannato.
2. Nel pronunciare una pena di reclusione, la Corte detrae il tempo trascorso, su suo ordine, in detenzione. La Corte può inoltre detrarre ogni altro periodo trascorso in detenzione per condotte collegate al crimine.
3. Se una persona è riconosciuta colpevole di più reati, la Corte quantifica sia la pena per ciascun reato, sia quella cumulativa, specificando la durata totale della detenzione. Tale durata non può essere inferiore a quella della pena più elevata irrogata per un singolo crimine e non può superare i 30 anni di detenzione o l'ergastolo, secondo quanto previsto all'art. 77.1, b).

Articolo 79. Fondo di garanzia per le vittime

1. È istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati Parti, un Fondo di garanzia a beneficio delle vittime dei crimini di competenza della Corte e delle loro famiglie.
2. La Corte può ordinare che il ricavato delle ammende e dei beni confiscati sia versato al Fondo.
3. Il Fondo è gestito in conformità ai criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati Parti.

Articolo 80. Autonomia degli Stati nell'applicazione delle pene della legislazione nazionale
Nessuna disposizione del presente Capitolo vieta l'applicazione ad opera degli Stati di pene previste

dal loro diritto interno, né l'applicazione della normativa di Stati che non prevedono le pene stabilite nel presente Capitolo.

Capitolo VIII. Appello e revisione

Articolo 81. Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena

1. Può essere proposto appello, secondo il Regolamento di procedura e prova, contro una decisione resa in forza dell'art. 74, secondo le seguenti modalità:

- a) Il Procuratore può proporre appello per uno dei seguenti motivi:
- i) vizio di procedura,
 - ii) errore di fatto,
 - iii) errore di diritto.
- b) La persona condannata o il Procuratore a nome di questa persona, possono proporre appello per uno dei seguenti motivi:
- i) vizio di procedura,
 - ii) errore di fatto,
 - iii) errore di diritto,
 - iv) qualunque altro motivo che incida sull'equità o la regolarità della procedura o della decisione.

2.

- a) Il Procuratore o il condannato possono, secondo il Regolamento di procedura e prova, impugnare la decisione sulla determinazione della pena per mancanza di proporzione fra la stessa ed il crimine;
- b) se, in occasione dell'appello proposto contro la pena pronunciata, la Corte ritiene che esistono motivi tali da giustificare l'annullamento, in tutto o in parte, del verdetto di colpevolezza, essa può invitare il Procuratore o il condannato ad invocare i motivi enunciati all'art. 81.1, lettere a) o b) e pronunciarsi sul verdetto di colpevolezza secondo l'art. 83;
- c) La stessa procedura si applica se, in occasione di un appello concernente unicamente la decisione sulla colpevolezza, la Corte giudica che vi sono motivi che giustificano una riduzione della pena in forza del paragrafo 2 a).

3.

- a) A meno che la Camera di primo grado non decida diversamente, la persona condannata rimane in stato di detenzione durante la procedura di appello;
- b) Se la durata della detenzione supera la durata della pena pronunciata, la persona riconosciuta colpevole è rimessa in libertà; tuttavia, se anche il Procuratore propone appello, la liberazione può essere subordinata alle condizioni enunciate al capoverso c) seguente;
- c) in caso di assoluzione, l'imputato è immediatamente rimesso in libertà, fatte salve tuttavia le seguenti condizioni:
- i) in circostanze eccezionali, valutati tra l'altro il rischio di evasione, la gravità del crimine e la probabilità di successo dell'appello, la Camera di primo grado, su richiesta del Procuratore, può confermare la detenzione della persona durante la procedura di appello;
 - ii) contro un'ordinanza della Camera di primo grado prevista dal precedente capoverso i) può essere proposto appello, in conformità con il Regolamento di procedura e prova.
4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, capoversi a) e b), l'esecuzione della decisione sulla colpevolezza o della sentenza è sospesa durante il periodo utile per proporre appello e durante il procedimento di appello.

Articolo 84. Revisione della condanna o della pena

1. La persona condannata oppure, se è deceduta, il coniuge, i figli, i genitori o ogni persona vivente al momento del suo decesso, che la persona condannata abbia espressamente designato per iscritto a tal fine, o il Procuratore per conto della persona, possono adire la Camera d'appello con una domanda di revisione della decisione definitiva sulla colpevolezza o la pena, allegando i seguenti motivi:

a) sono state trovate nuove prove che:
i) non erano disponibili al momento del processo, senza che ciò sia imputabile, in tutto o in parte, al ricorrente,
e
ii) sono di rilevanza tale da far ritenere che, se fossero state disponibili al momento del processo avrebbero probabilmente comportato un diverso verdetto;
b) è stato scoperto successivamente che prove decisive prese in considerazione durante il processo e sulla base delle quali si è stabilita la condanna, erano false, contraffatte o falsificate;
c) uno o più giudici che hanno concorso alla condanna o alla convalida delle imputazioni sono incorsi, nel caso in questione, in un errore grave o una grave violazione del loro doveri, tale da dover comportare la rimozione dall'ufficio di tale giudice o di tali giudici ai sensi dell'art. 46.
2. La Camera d'appello respinge la domanda se la ritiene infondata. Se giudica che la domanda si basa su validi motivi, la Camera d'appello può, a seconda dei casi:
a) convocare nuovamente la Camera di primo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata;
b) costituire una nuova Camera di primo grado; oppure
c) rimanere investita del caso, in vista di determinare, dopo aver inteso le parti secondo le modalità previste nel Regolamento di procedura e prova, se il giudizio debba essere rivisto.

Articolo 85. Risarcimento alle persone arrestate o condannate

1. Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto a un risarcimento effettivo.
2. Se una condanna definitiva è in seguito annullata in quanto un fatto nuovo o successivamente scoperto, dimostra che è stato commesso un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di detta condanna è risarcita in conformità alla legge, a meno che non sia provato che la mancata scoperta dei fatti non conosciuti in tempo utile è attribuibile, in tutto o in parte, alla persona stessa.
3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra fatti decisivi che provano che è stato commesso un errore giudiziario grave e manifesto, essa può, a sua discrezione, concedere un risarcimento secondo i criteri enunciati nel Regolamento di procedura e prova, alla persona che è stata liberata a seguito di un proscioglimento definitivo o alla chiusura del procedimento determinata da tale fatto.

Capitolo IX. Cooperazione ed assistenza giudiziaria internazionale

Articolo 86. Obbligo generale di cooperare

Secondo le disposizioni del presente Statuto gli Stati Parti cooperano pienamente con la Corte nelle indagini e nelle azioni giudiziarie che la stessa svolge per crimini sui quali ha giurisdizione.

Articolo 87. Richieste di cooperazione: disposizioni generali

1.
a) La Corte ha il potere di rivolgere richieste di cooperazione agli Stati Parti. Tali richieste sono trasmesse per via diplomatica o mediante ogni altro canale appropriato che ciascuno Stato Parte può scegliere al momento della ratifica, accettazione e approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso. Ogni ulteriore modifica di tale scelta deve essere effettuata da ciascun Stato Parte in conformità al Regolamento di procedura e di prova.
b) Se del caso, e fatte salve le disposizioni del capoverso (a), le richieste possono altresì essere trasmesse attraverso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o ogni organizzazione regionale idonea.
2. Le richieste di cooperazione ed i documenti giustificativi afferenti sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o accompagnati da una traduzione in detta lingua, oppure in una delle lingue di lavoro della Corte, a seconda della scelta fatta dallo Stato richiesto al momento della ratifica accettazione o approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso. Ogni ulteriore

modifica di tale scelta sarà effettuata in conformità con il Regolamento di procedura e prova .

3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle richieste di cooperazione e dei documenti a sostegno della richiesta, salvo nella misura in cui la loro divulgazione è necessaria per dare esecuzione alla richiesta.

4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai sensi del Capitolo IX compreso in materia di protezione delle informazioni, la Corte può prendere i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza o il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro familiari. La Corte può chiedere che ogni informazione fornita ai sensi del presente Capitolo sia comunicata e trattata in modo tale da proteggere la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro familiari.

5. a) La Corte può invitare qualsiasi Stato non Parte del presente Statuto a prestare assistenza ai sensi del presente Capitolo, sulla base di un'intesa ad hoc o di un accordo concluso con tale Stato o su ogni altra base appropriata.

b) Se, avendo concluso con la Corte un'intesa ad hoc o un accordo, lo Stato non Parte al presente Statuto non fornisce la cooperazione che gli viene richiesta in forza di tale intesa o accordo, la Corte può informarne l'Assemblea degli Stati Parti, o il Consiglio di Sicurezza, se è stato quest'ultimo a riportare la situazione davanti alla Corte.

6. La Corte può chiedere informazioni o documenti ad ogni organizzazione intergovernativa. Essa può inoltre sollecitare altre forme di cooperazione e di assistenza di cui abbia convenuto con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o al mandato di quest'ultima.

7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal presente Statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del presente Statuto, la Corte può prenderne atto ed investire del caso l'Assemblea degli Stati Parti o il Consiglio di Sicurezza se è stata adita da quest'ultimo.

Articolo 88. Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale

Gli Stati Parti si adoperano per predisporre nel loro ordinamento nazionale procedure appropriate per realizzare tutte le forme di cooperazione indicate nel presente Capitolo.

Articolo 89. Consegna di persone alla Corte

1. La Corte può trasmettere a qualsiasi Stato nel cui territorio è suscettibile di trovarsi la persona ricercata, una richiesta di arresto e consegna, unitamente alla documentazione giustificativa indicata all'art. 91, e richiedere cooperazione di tale Stato per l'arresto e la consegna della persona. Gli Stati Parti rispondono ad ogni richiesta di arresto e di consegna secondo le disposizioni del presente Capitolo e le procedure previste dalla loro legislazione nazionale.

2. Se la persona di cui si sollecita la consegna fa opposizione dinanzi ad una corte nazionale invocando il principio *ne bis in idem*, come previsto all'art. 20, lo Stato richiesto consulta immediatamente la Corte per sapere se vi è stata una decisione sull'ammissibilità. Se è stato deciso che il caso era ammissibile, lo Stato richiesto dà seguito alla domanda. Se la decisione sull'ammissibilità è pendente, lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della domanda fino a quando la Corte non abbia deliberato.

3.

a) Gli Stati Parti autorizzano il passaggio attraverso il loro territorio, conformemente alle procedure previste dalla loro legislazione nazionale, di ogni persona trasferita alla Corte da un altro Stato, salvo nel caso in cui il transito attraverso il loro territorio ritarderebbe la consegna.

b) Una richiesta di transito è passaggio dalla Corte secondo l'art. 87. Essa contiene:

i) i dati segnaletici della persona trasferita,

ii) un breve esposto dei fatti e della loro qualificazione giuridica;

iii) il mandato d'arresto e l'ordinanza di consegna.

c) La persona trasferita, durante il transito è in stato di detenzione;

d) Non è necessaria alcuna autorizzazione se la persona è traferita per via aerea e se nessun atterraggio è previsto sul territorio dello Stato di transito;

e) Se un atterraggio imprevisto ha luogo sul territorio dello Stato di transito, quest'ultimo può esigere dalla Corte la presentazione di una domanda di transito nelle forme stabilite al capoverso (b). Lo Stato di transito pone la persona trasportata in stato di detenzione per il periodo in cui la domanda è pendente e il passaggio in transito è effettuato. Tuttavia la detenzione ai sensi del presente capoverso non può prolungarsi oltre 96 ore dopo l'atterraggio imprevisto se la domanda non è stata ricevuta nel frattempo.

4. Se la persona ricercata è oggetto di un'azione giudiziaria o sconta una pena nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale si richiede la sua consegna alla Corte, lo Stato richiesto che ha deciso di aderire alla domanda si consulta con la Corte.

Articolo 90. Richieste concorrenti

1. Se uno Stato Parte che riceve dalla Corte, secondo l'art. 89, una richiesta di consegna riceve da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per la stessa condotta che costituisce la base del crimine per il quale la Corte domanda la consegna, tale Stato ne trasmette la notifica alla Corte e allo Stato richiedente.

2. Se lo Stato richiedente è uno Stato Parte, lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte:

a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 e 19, che il caso oggetto della richiesta di consegna è ammissibile, e tale decisione tiene in considerazione l'inchiesta svolta o l'azione giudiziaria intentata dallo Stato richiedente rispetto alla domanda di estradizione di quest'ultimo, oppure

b) se la Corte ha preso la decisione di cui al capoverso a) a seguito della notifica dello Stato richiesto di cui al paragrafo 1.

3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2 lettera (a), lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiedente, in attesa che la Corte si pronunci come previsto al capoverso (b). Lo Stato richiesto non estrada la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che il caso è inammissibile. La Corte si pronuncia con procedura d'urgenza.

4. Se lo Stato richiedente è uno Stato non Parte al presente Statuto, lo Stato richiesto, se non è tenuto per via di un obbligo internazionale ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente, dà la precedenza alla richiesta di consegna della Corte se quest'ultima ha giudicato che il caso era ammissibile.

5. Quando un caso di cui al paragrafo 4 non è stato giudicato ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiedente.

6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno che lo Stato richiesto non sia tenuto, in ragione di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato non Parte richiedente, lo Stato richiesto decide se sia il caso di consegnare la persona alla Corte o di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene conto di tutte le considerazioni rilevanti e, in particolare:

a) dell'ordine cronologico delle richieste;

b) degli interessi dello Stato richiedente, in particolare, se del caso, del fatto che il reato sia stato commesso sul suo territorio e della nazionalità delle vittime e della persona richiesta;

c) della possibilità che lo Stato richiedente proceda in un secondo tempo a consegnare la persona alla Corte.

7. Se uno Stato Parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di una persona e riceve peraltro da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per un comportamento diverso da quello che costituisce il reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona:

a) lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte, se non è tenuto, in base ad un

obbligo internazionale, ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente;

b) se è tenuto, in base ad un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato richiesto decide se consegnarla alla Corte o estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, esso tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti e, in modo particolare, di quelle enunciate al paragrafo 6, pur concedendo una particolare attenzione alla natura ed alla relativa gravità della condotta in questione.

8. Se, a seguito di una notifica ricevuta in applicazione del presente articolo, la Corte ha giudicato un caso inammissibile e l'extradizione verso lo Stato richiedente è successivamente rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione della Corte.

Articolo 93. Altre forme di cooperazione

1. Gli Stati Parti, secondo le disposizioni del presente Capitolo e le procedure previste dalla loro legislazione nazionale, ricevono le richieste di assistenza della Corte connesse ad un'inchiesta o azione giudiziaria e concernenti:

- a) l'identificazione di una persona, il luogo dove si trova o la localizzazione dei oggetti;
- b) la raccolta di elementi di prova, comprese le deposizioni rese sotto giuramento e la produzione di prove, comprese le perizie ed i rapporti necessari alla Corte;
- c) l'interrogatorio di persone indagate o processate;
- d) la notificazione di documenti, compresi atti giudiziari;
- e) le misure atte a facilitare la comparizione volontaria dinanzi alla Corte di persone che depongono in quanto testimoni o esperti;
- f) il trasferimento temporaneo di persone, come previsto nel paragrafo 7;
- g) l'ispezione di luoghi o di siti, in modo particolare la riesumazione e l'esame di cadaveri sotterrati in fosse comuni;
- h) l'esecuzione di perquisizioni e sequestri;
- i) la trasmissione di registri e documenti, compresi registri e documenti ufficiali;
- j) la protezione delle vittime e dei testimoni e la conservazione degli elementi di prova;
- k) l'identificazione, la ricerca, il congelamento o il sequestro di atti, beni, proventi di reato, nonché di strumenti legali al crimine, al fine di eventuale confisca, fatti salvi i diritti di terzi di buona fede;
- l) ogni altra forma di assistenza non vietata dal diritto dello Stato richiesto, volta ad agevolare l'inchiesta e l'azione giudiziaria relative ai reati nella giurisdizione della Corte.

2. La Corte ha il potere di garantire ad un testimone o ad un esperto che compaia dinnanzi ad essa, che non sarà né perseguito, né detenuto, né da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua libertà personale per un'azione o omissione precedente alla sua partenza dallo Stato richiesto.

3. Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza descritta in una richiesta presentata in forza del paragrafo 1 è vietata nello Stato richiesto in forza di un principio giuridico fondamentale di applicazione generale, lo Stato richiesto intraprende senza indugio consultazioni con la Corte per tentare di risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si valuta se l'assistenza può essere fornita in altro modo o assoggettata a determinate condizioni. Se la questione non è risolta a seguito delle consultazioni, la Corte modifica la domanda secondo quanto risulta necessario.

4. In conformità con l'art. 72, uno Stato Parte può respingere in tutto o in parte una richiesta di assistenza solo se tale richiesta verte sulla produzione di documenti o la divulgazione di prove relativi alla sua sicurezza nazionale.

5. Prima di respingere una richiesta di assistenza di cui al paragrafo 1, lettera (l), lo Stato richiesto determina se l'assistenza può essere fornita a determinate condizioni o potrebbe essere fornita in un secondo tempo, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o il Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad osservarle.

6. Lo Stato richiesto che respinge una richiesta di assistenza, fa conoscere senza indugio le sue ragioni alla Corte o al Procuratore.

7.

- a) La Corte può chiedere il trasferimento temporaneo di una persona detenuta a fini

d'identificazione o per ottenere una testimonianza o altre forme di assistenza. Tale persona può essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- i) la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa, ad essere trasferita; e
- ii) lo Stato richiesto acconsente al trasferimento, nel rispetto delle condizioni eventualmente concordate tra lo Stato e la Corte.

b) La persona trasferita rimane in stato di detenzione. Dopo che lo scopo a cui era finalizzato il trasferimento è stato conseguito, la Corte rinvia senza indugio la persona nello Stato richiesto.

8.

a) La Corte assicura il carattere riservato dei documenti e delle informazioni raccolte, salvo nella misura necessaria alle indagini e ai procedimenti specificati nella richiesta;

b) Lo Stato richiesto può se del caso comunicare documenti o informazioni al Procuratore a titolo riservato. Il Procuratore può utilizzarli solo allo scopo di raccogliere nuove prove;

c) Lo Stato richiesto può, sia d'ufficio sia su richiesta del Procuratore autorizzato, acconsentire in un secondo tempo alla divulgazione di tali documenti o informazioni. In tal caso, questi possono esser utilizzati come mezzo di prova secondo le disposizioni dei Capitoli V e VI e del Regolamento di procedura e prova.

9.

a) i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a seguito di un obbligo internazionale, richieste concorrenti aventi un oggetto diverso dalla consegna o estradizione, esso farà il possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per dar seguito ad entrambe le richieste, se del caso posponendole l'una all'altra o assoggettandole a condizioni.

ii) In mancanza di ciò, la concorrenza delle richieste è risolta secondo i principi stabiliti all'art. 90.

b) Tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazione beni o persone sotto il controllo di uno Stato terzo o di un'Organizzazione internazionale in virtù di un accordo internazionale, lo Stato richiesto ne informa la Corte e quest'ultima indirizza la sua domanda allo Stato terzo o all'Organizzazione internazionale.

10.

a) La Corte, se riceve una richiesta in tal senso da uno Stato Parte, può cooperare con quest'ultimo nello svolgere un'indagine o un processo relativo ad una condotta che costituisce un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte, o un reato grave secondo il diritto interno di tale Stato e prestargli assistenza.

b) i) L'assistenza di cui al precedente paragrafo (a) comprende, tra l'altro:

- a. la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi di prova raccolti nel corso di un'inchiesta o processo svolti dalla Corte; e
- b. l'interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della Corte;

ii) Nel caso di cui al sottocapoverso (b) (i) a.:

a. la trasmissione di documenti ed altri elementi di prova ottenuti con l'assistenza di uno Stato esige il consenso di detto Stato;

b. la trasmissione di deposizioni, documenti ed altre prove forniti da un teste o da un esperto avviene secondo le disposizioni dell'art. 68.

c) La Corte può, alle condizioni enunciate al presente paragrafo, dar seguito ad una richiesta di assistenza avanzata da uno Stato che non è parte al presente Statuto.

Articolo 98. Cooperazione in relazione a rinuncia ad immunità e consenso alla consegna

1. La Corte non può presentare una richiesta di assistenza che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono secondo il diritto internazionale in materia d'immunità degli Stati o di immunità diplomatica di una persona o di beni di uno Stato terzo, a meno di ottenere preliminarmente la cooperazione di tale Stato terzo in vista dell'abolizione dell'immunità.

2. La Corte non può presentare una richiesta di consegna che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in forza di accordi internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d'invio è necessario per poter consegnare alla Corte una persona dipendente da detto Stato, a meno che la Corte non sia in grado di ottenere preliminarmente la cooperazione dello Stato d'invio ed il suo consenso alla consegna.

Articolo 101. Regola della specialità

1. Una persona consegnata alla Corte in applicazione del presente statuto non può essere perseguita, punita o detenuta per una condotta precedente alla sua consegna, diversa dalla condotta che costituisce la base dei crimini per i quali la persona è stata consegnata.
2. La Corte può sollecitare allo Stato che le ha consegnato una persona, una deroga alle condizioni di cui al paragrafo 1. Essa fornisce, se del caso, informazioni supplementari, secondo l'art. 91. Gli Stati Parti hanno il potere di concedere una deroga alla Corte e non devono lesinare sforzi a tal fine.

Articolo 102. Uso dei termini

Ai fini del presente Statuto:
a) "consegna" significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in applicazione del presente Statuto;
b) "estradizione" significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o della legislazione nazionale.

Capitolo XIII. Clausole finali

Articolo 120. Riserve

Nessuna riserva può essere apportata al presente Statuto.

Articolo 123. Revisione dello Statuto

1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento al presente Statuto. L'esame potrà concernere in modo particolare, senza tuttavia che ciò sia limitativo, la lista dei reati di cui all'art. 5. La Conferenza sarà aperta a coloro che partecipano all'Assemblea degli Stati Parti alle stesse condizioni.
2. In qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno Stato Parte ed ai fini enunciati al paragrafo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con l'approvazione della maggioranza degli Stati Parti, convocherà una Conferenza di revisione.
3. L'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento al presente Statuto esaminato da una Conferenza di revisione, sono regolate dalle disposizioni dell'art. 121, paragrafi da 3 a 7.

Articolo 124. Disposizione transitoria

In deroga all'art. 12.1, uno Stato Parte del presente Statuto può dichiarare che, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, non accetta la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all'art. 8 quando sia allegato che un reato è stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate nella Conferenza di revisione prevista all'art. 123, paragrafo 1.

Articolo 125. Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. Il presente Statuto sarà aperto alla firma degli Stati in Roma, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, il 17 luglio 1998.

Successivamente a tale data, rimarrà aperto alla firma in Roma presso il Ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana fino al 17 ottobre 1999. Dopo tale data, lo Statuto rimarrà aperto alla firma in New York, presso la sede delle Nazioni Unite, fino al 31 dicembre 2000 .

2. Il presente Statuto è soggetto a ratifica accettazione o approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

3. Il presente Statuto sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

Articolo 126. Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo al sessantesimo giorno dalla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

2. Nei confronti di ciascuna Stato che ratifica, accetta o approva lo Statuto o vi aderisce dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo al sessantesimo giorno dal deposito da parte dello Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 127. Recesso

1. Ogni Stato Parte può, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, recedere dal presente Statuto. Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta, a meno che la notifica non specifichi una data posteriore.

2. Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo carico dal presente Statuto quando ne era parte, compresi tutti gli obblighi finanziari derivanti, né pregiudica le forme di cooperazione concordate con la Corte in occasione di indagini e processi ai quali lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare ed iniziate prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo; il recesso non impedisce neppure di continuare ad esaminare qualsiasi questione di cui la Corte era già investita prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo.

Articolo 128. Testi autentici

L'originale del presente Statuto, di cui i testi in arabo, cinese francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Statuto.

Fatto a Roma, il diciassette luglio millenovecentonovantotto.